



Foglio informativo n. 58
aggiornato al 02/02/2025

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA MINIBOND - Sub-Azione 1.3.2.1 REGIONE TOSCANA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono 055.737841 – Fax 055.7378400

E-mail: act@artigiancredito.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____
- _____
- dipendente di ACT _____
- confidi socio di ACT _____
- altro _____

CHE COS'È LA GARANZIA

Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza di ACT, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell'Ente Pubblico Agevolante.

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT ha carattere accessorio e favorisce la sottoscrizione di titoli obbligazionari e/o titoli di debito emessi dalle MPMI Clienti di ACT destinatarie dell'intervento, da parte di investitori istituzionali (ad esempio: banche, compagnie di assicurazione).

La garanzia a prima richiesta è **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste nel Regolamento della garanzia che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento di emissione dei Titoli di Debito.

La GARANZIA è rilasciata nell'ambito delle misure previste dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 1003 del 21.07.2025, in attuazione della Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – Investimenti produttivi" del PR Toscana FESR 2021-2027, con cui ha previsto di attivare un intervento per la concessione di un contributo sotto forma di sovvenzione a fondo perduto a copertura delle spese di emissione di titoli obbligazionari e/o titoli di debito, emessi dalle MPMI toscane, riassicurati alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996.

La garanzia:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto ai titoli obbligazionari e/o titoli di debito emessi dalle MPMI destinatarie dell'intervento;
- ✓ non vincola o impegna investitori istituzionali alla sottoscrizione di titoli obbligazionari e/o titoli di debito emessi;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di



Foglio informativo n. 58 aggiornato al 02/02/2025

- garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca o l'Intermediario Finanziario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere a una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa fino a un massimo del 80% dell'importo di titoli obbligazionari e/o titoli di debito emessi.

La garanzia è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte dell'obbligazione del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto al sottoscrittore del titolo obbligazionario, prima che questi ultimi escutano direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

ACT, in virtù dell'accreditamento ottenuto dalla Regione Toscana, opera come soggetto autorizzato al rilascio delle garanzie su titoli obbligazionari e/o titoli di debito emessi dalle MPMI destinatarie dell'intervento, sottoscritti da investitori istituzionali nell'ambito dell'intervento "Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni, titoli di debito e delle commissioni di garanzia" in attuazione della Sub-Azione 1.3.2.1 - Sostegno alle PMI – investimenti produttivi del PR Toscana Fesr 2021-2027.

La misura prevede la concessione da parte della Regione Toscana delle seguenti sovvenzioni:

- una **sovvenzione a copertura delle spese di emissione** sostenute nel limite del 50%, per un importo massimo di euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- una **sovvenzione a copertura delle commissioni di garanzia** in quanto è prevista la concessione di una garanzia del titolo obbligazionario/di debito attraverso la riassicurazione alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014 e per un importo massimo di euro 30.000,00.

CARATTERISTICHE TITOLI DI DEBITO

I titoli di debito potranno essere emessi a fronte di progetti di investimento contenenti:

- a) **attivi materiali:** impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, fabbricati strumentali. I fabbricati strumentali ammissibili sono solo i beni immobili per i quali vengono realizzati interventi di manutenzione straordinaria relativa a ampliamenti, ammodernamenti e altri miglioramenti nei limiti del 30% dell'importo dell'intero progetto.
 - b) **attivi immateriali:** diritti di brevetto e licenze. Sono ammessi anche Know-how o altre forme di proprietà intellettuale
- L'importo del progetto di investimento dovrà essere non inferiore all'importo ottenuto attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni/titoli di debito

Durata: fino a 8 anni, oltre a eventuali 12 mesi di preammortamento

Importo: minimo **euro 250.000,00** e massimo **euro 5.000.000,00**

I titoli di debito dovranno essere collocati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o su piattaforme di crowdfunding autorizzate ai sensi del reg 2020/1503/UE.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia le MPMI, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, localizzate nella Regione Toscana, nella forma di società di capitali, nonché di società cooperative a responsabilità limitata e per azioni, diverse dalle banche, che intendono avviare un'operazione di emissione di titoli obbligazionari e di debito

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confidi socio di ACT.**

Sul sito di ACT è disponibile il "Documento informativo rapporto sociale" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

RIASSICURAZIONE e CONTROGARANZIA

La garanzia **deve** essere assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia della Sezione Speciale – Regione Toscana del "Fondo di Garanzia per le PMI"¹.

Il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali e ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di dover rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute e interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti dei sottoscrittori dei titoli obbligazionari.

¹ Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it .



Essendo la garanzia assistita dal Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto ricevuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi posti a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA

ACT svolge tale servizio come complementare all'attività di garanzia e pertanto è svolto per i soli clienti che richiedono il prodotto *GARANZIA MINIBOND - Sub-Azione 1.3.2.1*. Il servizio è svolto a titolo **gratuito**.

Il servizio consiste in un'attività di analisi, consulenza e assistenza finalizzata all'accesso alla misura di agevolazione “Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni, titoli di debito e delle commissioni di garanzia” in attuazione della *Sub-Azione 1.3.2.1 - Sostegno alle PMI – investimenti produttivi del PR Toscana Fesr 2021-2027*, in particolare ACT svolge le seguenti attività:

- a) opportunità agevolativa e verifica delle concrete condizioni di accesso;
- b) raccolta delle informazioni e della documentazione necessaria;
- c) individuazione dei contenuti dei progetti;
- d) presentazione dell'istanza;
- e) fase di rendicontazione;
- f) fase eventuale di audit in caso di verifica ispettiva.

Non rientrano le attività di consulenza legale, contabile o tributaria.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	ZERO
Contributo di mutualità ⁽²⁾	0,20% dell'importo titolo obbligazionario

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”³ e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione sottoscrizione e/o erogazione del titolo obbligazionario/di debito garantito finanziamento garantito da parte dell'investitore istituzionale della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento titolo obbligazionario/di debito garantito.

2. SECONDE COMPETENZE

Le **secondo competenze** devono essere pagate dal cliente **entro la data di ammissione alla garanzia di ACT** e non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei titoli obbligazionari/di debito.

La Commissione è calcolata applicando all'importo dell'obbligazione garantita le aliquote riportate di seguito:

Commissioni di Garanzia una tantum massime in % (Garanzia parametrata all'80% poi riassicurata sulla Sezione speciale Toscana sul FdG)			
Fascia di merito creditizio	Obbligazione con durata fino a 60 mesi	Obbligazione con durata oltre 60 mesi fino a 84 mesi	Obbligazione con durata oltre 84 mesi fino a 96 mesi
Ottima	3,65%	4,00%	4,55%
Buona	4,20%	4,30%	4,85%
Discreta	4,65%	4,80%	5,50%
Sufficiente	4,90%	5,10%	5,90%

² Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.



Tabella indicante le condizioni economiche praticate **senza** l'intervento pubblico della Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia con finalità di comparazione.

Commissioni di Garanzia una tantum massime in % (SENZA GARANZIA del FdG)			
Fascia di merito creditizio	Obbligazione con durata fino a 60 mesi	Obbligazione con durata oltre 60 mesi fino a 84 mesi	Obbligazione con durata oltre 84 mesi fino a 96 mesi
Ottima	8,35%	10,95%	13,00%
Buona	8,85%	11,70%	13,70%
Discreta	9,25%	12,10%	14,30%
Sufficiente	10,70%	14,15%	16,65%

La commissione di garanzia deve essere corrisposta dal cliente alla delibera della garanzia.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione dei titoli obbligazionari/di debito, determinata, ove previsto, sulla base della classe di merito assegnata da ACT e la durata della proroga e/o rinegoziazione della garanzia ACT: massimo **3,90%** annuo.

La commissione è calcolata sull'importo del debito residuo dei titoli obbligazionari/di debito sottoscritto dall'investitore istituzionale.

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo dei titoli obbligazionari	€ 200,00	una tantum ⁴
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 ⁽⁵⁾ + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

⁴ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

⁵ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.



RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancredito.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁶. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

M PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Regolamento della garanzia: è il documento che contiene la disciplina della garanzia concessa da ACT su richiesta e nell'interesse del Cliente che emette i Titoli di Debito e a favore degli/dell'investitori/e istituzionali/e che li sottoscrivono e che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento di emissione dei Titoli di Debito.

Regolamento di emissione dei Titoli di Debito: è il documento che disciplina l'operazione di emissione da parte del Cliente emittente dei Titoli di Debito sottoscritti dagli/dall'investitori/e istituzionali/e, assistita dalla garanzia di ACT.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Titolo obbligazionario o di debito: sono titoli emessi dalle MPMI ai sensi degli articoli 2412 e 2483 del Codice Civile (obbligazioni e titoli di debito).

Una tantum: una volta soltanto.

⁶ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.